



2014/08.09/000049-01
DIRA61000 - 2021/29

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

Oggetto: D. LGS. 387/2003 - D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO CAYRE, NEL COMUNE DI SAMPEYRE
(POTENZA INFERIORE A 1000 KW).
PROPONENTE: TORINETTO S.A.S. DI GIANFRANCO E ANTONELLA MARTINO & C.,
BORGATA CALCHESIO N. 9, 12020 - SAMPEYRE.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE, DINIEGO DELL'ISTANZA DI
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. CN5873 AD USO ENERGETICO E
RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Premesso che:

- In data 02.11.2011 era stata avviata la Fase di Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i., conclusasi Con Provvedimento Dirigenziale n. 3 del 30.01.2012 di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- In data 02.04.2014 con prot. n. 32646, il sig. Gianfranco Martino, residente in Sampeyre, Borgata Calchesio n. 9, socio accomandatario della TORINETTO s.a.s. di Gianfranco e Antonella Martino & C., aveva depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato e contestuale istanza di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN5873 ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., intesa ad ottenere la concessione di derivare - ad uso energetico - dal Rio CAYRE nel Comune di Sampeyre, la portata massima di 400 l/s e media di 102 l/s per produrre, sul salto di 158.74 m, la potenza nominale media di 158.84 KW, installando una turbina Pelton da 548 kW;
- Il Proponente aveva provveduto a dare avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 02.04.2014;
- In data 05 giugno 2014 era stata convocata la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i., al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della procedura unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., e contestuale Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i.;
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 64412 del 26.06.2014;
- In data 24.09.2014 con prot. n. 91450, la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta;
- Con nota prot. ric. n. 92509 del 26.09.2014, la Provincia - Ufficio VIA aveva provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente aveva informato che i termini del procedimento di VIA e contestuale Autorizzazione Unica - interrotti dal 26.06.2014, data di richiesta degli atti documentali integrativi - continuavano ad essere sospesi sino alla conclusione dell'istruttoria tecnica ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n.10/R, del progetto e/o di altri eventuali presentati in concorrenza;
- Con Ordinanza n. 519 del 24.11.2014 (trasmessa con Nota Prot. n. 113327 del 24.11.2014) l'istanza della Ditta TORINETTO S.a.s. di Gianfranco e Antonella Martino & C. è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 04.12.2014 ed è stata indetta e convocata per il giorno 29.01.2015, presso il Municipio del Comune di Sampeyre, la Visita Locale di Istruttoria che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Entro il termine utile per la presentazione delle domande tecnicamente incompatibili fissato al 13.01.2015 (40 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza sul BURP) non sono pervenute ulteriori istanze in concorrenza;
- In data 29.01.2015 si è svolta la Visita Locale di Istruttoria presso il Municipio di Sampeyre. Il Verbale ID. n. 559462 del 29.01.2019, redatto e firmato in sede di visita pubblica, nonché corredato delle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione e/o presentate in tale ambito, è stato trasmesso ai Proponenti ed ai Soggetti interessati al procedimento amministrativo con Nota Prot. n. 9320 del 02.02.2015, unitamente alla richiesta *"al Proponente di fornire la documentazione integrativa richiesta in sede di Visita Locale di Istruttoria nonché le eventuali controdeduzioni alle osservazioni ivi emerse"*;

- Il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, richiesta con Nota Prot. di ricev. n. 19973 del 27.02.2015, inoltrata agli Enti ed Organi Tecnici coinvolti nell'iter amministrativo dall'Ufficio Acque con Nota Prot. n. 23441 del 10.03.2015.
- Con nota prot. ric. n. 37782 del 06.07.2020, la Provincia - Ufficio VIA informava che l'Ufficio Acque provinciale aveva espletato gli adempimenti previsti all'art. 12 del R.R. 10/R/2003 e s.m.i. e che il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale poteva essere riaperto. Dalla succitata data del 10.06.2020 riprendevano pertanto i termini del procedimento, interrotti dal 26.06.2014.
- Con la medesima nota si comunicava ai soggetti interessati che era indetta per il giorno 6 agosto 2020 la riunione della Conferenza di Servizi alla quale i soggetti interessati al procedimento potevano partecipare utilizzando come modalità operativa l'app. GoToMeeting.
- Sotto l'aspetto progettuale, l'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., è relativo ad un impianto idroelettrico alimentato con le acque del Rio Cayre in Comune di Sampeyre. Si tratta di un mini impianto in quanto la potenza nominale è di 159 KW.

L'opera prevede, alla quota di 1148,16 m s.l.m circa, presso una briglia esistente, la captazione di una portata media derivabile annua di 102 l/s, una portata massima derivabile di 400 l/s, il DMV è pari a 50 l/s. E' prevista la realizzazione di una condotta forzata lunga 960 m, il cui tracciato segue in parte la strada comunale dei Sodani. Il salto idraulico è di 158,74 m.

L'edificio della centrale idroelettrica è previsto interrato e verrà realizzato ex novo a quota 989 m circa in sponda sinistra del Rio Care. Lo scarico restituisce direttamente al Torrente Varaita, a monte dell'immissione del rio Cayre; la restituzione è in sponda destra del Torrente Varaita.

E' prevista la scala di risalita per l'ittiofauna.

L'elettrodotto è previsto interrato al di sotto di strade esistenti. La linea è costituita da due tratte, una privata, di circa 55 m, tra la centrale idroelettrica e la cabina Enel ed una in capo ad Enel, di 145 m con attraversamento del rio, tra la cabina e la linea MT esistente.

Tabella dati impianto:

	Valutazione 2014	Post integrazioni
Periodo di esercizio	01/01-31/12	01/01-31/12
Portata max turbinata	400 l/s	260 l/s
Portata media derivata	102 l/s	83 l/s
Portata min turbinata	20 l/s	20 l/s
Portata media naturale alla presa	164 l/s	166 l/s
Portata media naturalizzata CI ricostruita		33,19 l/s
Tratto sotteso	975 m	580 m
DMV base	50 l/s	65 l/s
Quota prelievo	1148 m slm	1127,50 m slm
Quota restituzione	989 m slm	1024,50 m slm
Salto nominale	158,74 m	99,46 m
Scala risalita ittiofauna	prevista	prevista
Potenza nominale media annua	159 KW	81 KW
Potenza installata	548 KW	223 KW
Producibilità annua	1,13 GWh	0,56 GWh
Turbina	Pelton	Pelton

- Nel corso della Conferenza del 6 agosto 2020, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. **parere negativo** circa il rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN5738 ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza di Servizi da parte del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque, con le motivazioni dettagliate nel Contributo Istruttorio Prot. n. 43069 del 29.07.2020, dell'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo *"competente all'istruttoria delle domande di Concessione di Derivazione"* di Acqua Pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera r) del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., che costituisce **parere negativo dell'Autorità Concedente** che è *"competente al rilascio della concessione (...) per l'uso di acqua pubblica"* (art. 4, comma 1, lettera f), che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**) ed a cui si rimanda integralmente per i contenuti e le motivazioni;
2. **parere vincolante negativo** (rilasciato ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.), espresso con nota prot. di ric. n. 36768 del 01.07.2020, da parte dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** in quanto *"l'impatto della derivazione pregiudica il mantenimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato dalla derivazione stessa"* ed il prelievo non è *"compatibile con quanto previsto dalla pianificazione vigente ai fini del raggiungimento degli obiettivi per il corso d'acqua in oggetto, previsti dal PdGPo e/o dal PBI"* (**ALLEGATO 2**);
3. contributi istruttori della Provincia di Cuneo:
 - nota prot. n. 43237 del 29.07.2020 del settore provinciale Affari Generali - Ufficio Espropri che comunica che non è ancora possibile procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio né alla dichiarazione di pubblica utilità e richiede integrazioni;
 - nota prot. n. 44689 del 05.08.2020 dell'Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale, in relazione alla scala di rimonta dell'ittiofauna con cui richiede integrazioni.

Risultano inoltre pervenuti i seguenti pareri e richieste integrative da parte dei soggetti interessati alla procedura:

4. nota prot. ric. n. 117220 del 04.12.2014 con cui l'ENAC esprimeva il Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto;
 5. nota prot. ric. n. 41278 del 21.07.2020 con cui l'ASLCN1 esprime parere favorevole con prescrizioni;
 6. nota prot. ric. n. 44341 del 04.08.2020 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia il nulla osta con prescrizioni;
 7. Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale di Cuneo:
 - nota prot. ric. n. 44326 del 04.08.2020 con cui esprime parere favorevole con condizioni in merito al RD 523 del 25.07.1904 e dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
 - nota prot. n. 45523 del 10.08.2020 con cui rilascia l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989.
- Nella succitata Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (reso con nota n. 45206 del 07.08.2020) e sulla base dei pareri pervenuti, in particolare di quelli indicati ai precedenti punti 1 e 2, ostativi all'approvazione del progetto, è emerso che l'intervento, così come proposto e localizzato, non può conseguire un giudizio positivo di compatibilità ambientale, né sussistono i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni connesse, in quanto:

1) Incompatibilità dell'intervento con la programmazione e la pianificazione vigente

1a. Incompatibilità con le norme del PDGPo

Dall'istruttoria effettuata è emerso che, secondo il PdGPo, la **PRESSIONE ESERCITATA DAI PRELIEVI AD USO IDROELETTRICO** esistenti sul Corpo Idrico Rio CAYRE, allo stato ante operam, risulta **NON SIGNIFICATIVA** (con o senza la derivazione n. CN5544 in sanatoria); con l'eventuale rilascio della Concessione n. CN5873, la portata massima

concessa sul corpo idrico eccederebbe la portata media naturalizzata ($Q/Q_n = 783.37 \%$) e la percentuale di sottensione supererebbe il 30% ($S/L = 30.41 \%$), per cui la **PRESSIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI PRESENTI ALLO STATO POST OPERAM SUL CORPO IDRICO RIO CAYRE RISULTEREBBE POTENZIALMENTE SIGNIFICATIVA**. Secondo la definizione data dal PdGPo: *“Una pressione è definita “significativa” qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all’art. 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, che comprendono il raggiungimento dello stato buono, il non deterioramento dello stato (...); nel post operam si avrebbe quindi un netto incremento delle PRESSIONI sia sulle portate che sulle percentuali di sottensione: il progetto in esame risulta “in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell’Elaborato 7 del Piano medesimo”;*

Pertanto, *“l’impatto della derivazione pregiudica il mantenimento dell’obiettivo di qualità del corpo idrico interessato dalla derivazione stessa”* ed il prelievo non è *“compatibile con quanto previsto dalla pianificazione vigente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi per il corso d’acqua in oggetto, previsti dal PdGPo e/o dal PBI”*.

1b. Incompatibilità con le Norme di attuazione del PTA regionale

Con D.G.R. 28-7253 del 20.07.2018 e D.G.R. 64-8118 del 14.12.2018, la Regione Piemonte ha proceduto all'adozione del Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque e, successivamente, alla trasmissione della proposta di Piano di Tutela delle Acque al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva. A seguito di tale percorso sono state istituite nuove aree ad elevata protezione nelle quali applicare il divieto di concessione dei prelievi d'acqua, fatte salve alcune eccezioni individuate dalla norma. Nel dettaglio, con D.G.R. n. 64-8118 del 14.12.2018, contestualmente alla trasmissione della proposta di PTA al Consiglio Regionale, sono state approvate le *“Modifiche all’articolo 23 delle Norme di Piano del Progetto di Revisione del PTA adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253”*, riportate nell’Allegato A alla stessa deliberazione. L’Allegato A, all’articolo 1, comma 1, introduce nuove Aree ad elevata protezione, per le quali risultano vigenti specifiche condizioni *“al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico”*, adottate quali misure di salvaguardia. Tra queste, in particolare, *“i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km²”*; lo stesso articolo al comma 2 chiarisce che su queste aree è *“...esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all’uso potabile, ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idro esigenze interne all’area, a scopo idroelettrico per auto consumo...”*. Il bacino idrografico del Rio Cayre, alla chiusura (confluenza col Torrente Varaita), ha una superficie di 4.56 km²; tale chiusura si trova alla quota di circa 1000 m s.l.m. Il Progetto in esame, pertanto, risulta collocato in un’area dove non è possibile concedere nuovi prelievi e, valutate le caratteristiche dell’utilizzo, non è compatibile con le Norme di attuazione del PTA regionale.

1c. Incompatibilità con la proposta di Piano energetico regionale

La Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 10-6480 del 16.02.2018, identifica la tipologia di impianto in esame come *“a rilevanza energetica bassa”* per cui *“non si manifesta un interesse strategico della Regione”*; indica inoltre *“come NON IDONEI all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati dalla fonte idraulica i siti e le aree di seguito riportati: (...) i corpi idrici superficiali in stato ecologico “elevato” riportati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdG Po) predisposto ai sensi D.Lgs.*

152/2006; (...) i bacini idrografici di estensione inferiore a 10 kmq, nonché le parti apicali di bacini di maggiore estensione fino al raggiungimento di detta soglia”.

2) In merito alla sottrazione di risorsa idrica ed al bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio interferito

Dall'istruttoria effettuata è emerso che:

-il progetto presentato presenta un cospicuo tratto sotteso (circa 560 m), che determina un indice di sfruttamento d'asta molto elevato che aumenterebbe dallo 0% attuale (18.67 % se si considera la derivazione n. CN5544 in sanatoria), fino al 30.41 %, di cui 11.74 % rappresentato dalla sola derivazione CN5873; al riguardo si richiama integralmente il paragrafo “*Valutazione degli indici di utilizzo*”;

-per quanto riguarda le modalità di prelievo, si è rilevato che la portata massima derivata (sottratta per circa 560 metri al corso d'acqua) richiesta in progetto, corrispondente a 300 l/s, risulterebbe presente in alveo per circa 30 giorni all'anno; di conseguenza, per circa il 90% dell'anno, il regime idrico alla presa sarà appiattito sui soli valori del DMV previsto;

-per quanto riguarda le modalità di prelievo, si rileva che la portata massima derivata (sottratta per circa 560 metri al corso d'acqua) richiesta in progetto, corrispondente a 260 l/s, risulterebbe presente in alveo per circa 30-40 giorni all'anno secondo i dati del Proponente (che risultano fortemente sovrastimati rispetto alla metodologia RENERGOR, alle formule SIMPO corrette ed al PTA); di conseguenza, per circa il 90% dell'anno, il regime idrico alla presa sarebbe appiattito sui soli valori del DMV previsto;

Si rileva pertanto che, la sottensione di ulteriori 560 m del Rio CAYRE (pari al 11.75 %, per complessivi 30.41%) di un corso d'acqua che risulta attualmente in uno stato qualitativo molto ELEVATO, praticamente privo di alterazioni antropiche, non consente una produzione media annua molto significativa, pari a soli 0.562GWh/anno e 1.00 MWh/m (Impianti realizzati in contesti montani possono arrivare a produzioni dell'ordine di 3÷4 MWh/m), se rapportata al prevedibile impatto ambientale sul territorio e al rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del Rio CAYRE; conseguentemente non fornisce un “*significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico*”, come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

3) Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ambientale

Con riferimento all' “*Applicazione Linee Guida Direttiva Derivazioni*”, si rileva che l'impatto del progetto in oggetto risulta classificato come RILEVANTE e l'intervento, mediante l'utilizzo del “*metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato*”, ricade nell'area di ESCLUSIONE e, pertanto, “*non è realizzabile in via ordinaria*”. Considerato che l'applicazione di tale direttiva costituisce “*la condizione minima necessaria per verificare la compatibilità delle derivazioni oggetto delle istanze di nuova concessione (...) rispetto alle finalità ed agli obiettivi previsti dalle disposizioni di Legge e di Piano, nonché rispetto alle prescrizioni formulate in sede comunitaria*” e visti i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo ERA all'analisi di impatto-stato qualitativo del corpo idrico (previsto nel PdGPO), si ritiene sussista un rischio specifico rilevante tale da ritenere che la realizzazione dell'intervento proposto sul sito in questione possa determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico che, nel caso specifico, risulta essere ELEVATA.

Pertanto, se in un particolare sito non è possibile contemporaneamente ottenere una produzione energetica rilevante “*ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico*” ed una compatibilità sulla qualità ambientale del

corpo idrico interessato senza rischio di deterioramento dello stesso, consegue che il sito prescelto non è idoneo alla realizzazione di un impianto idroelettrico.

Il Progetto risulta quindi in contrasto con l'art. 76, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il quale prescrive che *“sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale ELEVATO”* e con l'art. 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, recepita dall'articolo 77, comma 10 bis del DLgs 152/2006 e s.m.i., in quanto non si è in presenza di un *“prioritario interesse pubblico”* ed i vantaggi derivanti dalla realizzazione del Progetto risultano trascurabili rispetto ai vantaggi per l'ambiente e la società del mantenimento dello stato ecologico ELEVATO del Rio CAYRE.

- Dall'esame dei pareri esposti è risultato che il progetto in esame non ha i presupposti per il rilascio della concessione di acqua pubblica e per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame. La riunione, su richiesta del proponente, si è conclusa con la concessione di 90 giorni di sospensione del procedimento, ovvero il 10.11.2020, per consentire al proponente di fornire eventuali chiarimenti utili al superamento delle criticità emerse e per il prosieguo della procedura in oggetto.
- Nel corso della medesima riunione della Conferenza di Servizi, è stato altresì dato atto delle indicazioni fornite quali indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i.: in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto deve essere individuata una soluzione progettuale di minor impatto su tale corpo idrico (conformemente al PdGPO) che superi le criticità evidenziate ovvero una diversa localizzazione in contesti meno impattati e di minor pregio ambientale, che consentano altresì una produzione annua rilevante. Un eventuale nuovo progetto dovrà in ogni caso fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico interessato previsti dalla normativa vigente.
- Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 68401 del 26.11.2020, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi in quanto i chiarimenti richiesti nel corso della Conferenza di Servizi del 06.08.2020 non sono pervenuti alla Provincia. Con la stessa si informava altresì il proponente del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.
- Nel termine assegnato non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostativi formulati;
- ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ovvero entro dalla scadenza del predetto termine (07.12.2020), ridecorrono per intero i termini del procedimento, che pertanto si conclude entro i termini di conclusione del Procedimento prescritti dalla L. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i., dalla L.R. 40/1998 e s.m.i., dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante '*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*;
- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già' attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 "*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*";
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59*";

- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 “*Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98*”
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*” e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*”;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 “*Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche*” e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 ‘Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici’ e s.m.i.;
- la Legge Regionale 05.08.2002, n. 20 ‘Legge Finanziaria per l’anno 2002’ e s.m.i.;
- le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 117-10731 del 13.03.2007 e tuttora vigente;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con deliberazione n. 7/2015 del 17.12.2015 ed approvato con deliberazione n. 1/2016 del 03.13.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e con D.P.C.M. 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017;
- la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottata con Deliberazioni n. 8 del 17.12.2015 e n. 3 del 14.12.2017 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;
- le modifiche e integrazioni alla “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po*” adottate con Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R “*Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – “*Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica*” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – “*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)*”;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 “*Nuova regolamentazione delle servitu’ militari*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica*” e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 “*Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 “*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006*” e s.m.i.;

Viste le risultanze emerse nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 6 agosto 2020;

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINANO

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Cayre, nel Comune di Sampeyre (potenza inferiore a 1000 kW) presentato da parte della ditta **TORINETTO s.a.s. di Gianfranco e Antonella Martino & C.**, Borgata Calchesio n. 9, 12020 – Sampeyre, **per le motivazioni illustrate nelle premesse**, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;
2. **DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni (in particolare art. 19, comma 1, lettere a), e) ed i) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 18, comma 1, lettere a), b), c), e), g) ed h) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. -, artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e parere vincolante negativo dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ex art. 96, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.), **l'istanza di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN5873 ad uso energetico** ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.;
3. **DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, **l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i.**;
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente Provvedimento sono allegare, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO n. 1 – nota prot. n. 43069 del 29.07.2020 del Settore Provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Acque;
- ALLEGATO n. 2 - nota prot. n. 36768 del 01.07.2020 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)

Dott. Alessandro RISSO

IL DIRIGENTE

**(Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)**

Dott. Luciano FANTINO

